

RELAZIONE EX ART. 68 D.Lgs. 83/2022

La sottoscritta Avv. Ornella Bruccheri, iscritta al n. 807 dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, con studio in Caltanissetta alla Via Malta n. 10, PEC: ornellabruccheri@pec.it., in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R. D. 16 marzo 1942, n.267, Gestore della Crisi nominato dall'OCC "AEQUO", istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.

1. Premessa

La Sig.ra Butera Gaetana, nata in San Cataldo (CL) il 14/5/1988 e residente in Serradifalco (CL) alla via Kennedy n. 7, C.F.: BTRGTN88E54H792S, a mezzo del proprio difensore Avv. Angelo Pietro Bruccheri, C.F.: BRCNLP72R20H792S, presentava avanti l'OCC "AEQUO" istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta istanza per la nomina di un consulente che provvedesse alla gestione della crisi da sovraindebitamento in cui la stessa dichiarava di versare (v. all.1).

Con provvedimento del 08.06.2022, l'incaricato OCC nominava l'Avv. Ornella Bruccheri quale gestore della crisi nella procedura iscritta al n. 07/OCC/2022 (v. all.2), il quale, il successivo 16.06.2022 accettava l'incarico conferitogli. Contestualmente all'accettazione, lo scrivente gestore dichiarava di non essere legato alla debitrice ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c., di non aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della richiedente e di non trovarsi, pertanto, in situazioni di incompatibilità nello svolgimento dell'incarico affidato (v. all.3).

Lo Scrivente professionista, dunque, assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, fornisce il proprio ausilio e la propria assistenza al fine della elaborazione della presente relazione particolareggiata sulla posizione della Sig.ra Butera Gaetana, per la gestione della crisi da sovraindebitamento in cui la stessa versa ex D.Lgs. 83/2022. Ciò sulla base della documentazione depositata dalla richiedente e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati e agli uffici competenti.

2. Esame della situazione personale e ragioni del sovraindebitamento della Sig.ra Butera Gaetana

A seguito dell'esame della documentazione richiesta all'odierna debitrice, di quella acquisita in fase di precisazione del credito e delle informazioni apprese nel corso dell'incontro con la predetta e il suo difensore, avvenuto in data 16.11.2022, si giunge alla ricostruzione della seguente situazione.

La signora Butera, in data 20.12.2013 veniva assunta dalla società CICLO FINA SRL, con contratto a tempo indeterminato e con la qualifica di impiegata livello5. (v.all.4). Tale contratto, dapprima, era a tempo parziale orizzontale per 20 ore settimanali, con retribuzione di € 650,00 mensili, da maggio 2015 il medesimo veniva variato, passando così da un part time al 50% (di 4 ore al giorno) ad un part time al 75% (di 6 ore al giorno), con una retribuzione di € 950,00 mensili. (v.all.5). Orbene, tale incremento di retribuzione consentiva alla signora Butera di accendere un mutuo per acquistare una casa, ristrutturarla e potere dunque creare un tetto per costituire la sua famiglia. Pertanto, in data 10.02.2016 stipulava con Unicredit SpA un contratto di mutuo garantito da ipoteca, nonché dal Fondo istituito ex art.1, co. 48, lett. c L. 147/2013, di € 60.000,00 per

l'acquisto e la ristrutturazione di un immobile da adibire ad abitazione principale, ove ancora oggi la predetta signora Butera risiede insieme alla sua famiglia.

Il piano di ammortamento del detto mutuo ipotecario prevedeva una durata di 20 anni e l'importo erogato doveva essere restituito in 240 rate, comprensive di sorte capitale e interessi, pari ad € 329,76 ad eccezione della prima di € 424,84. (v.all.6)

Sotto il profilo personale, l'odierna richiedente risulta ad oggi coniugata dal 2016 con il sig. Ferrante Banneria Calogero, madre di un figlio, [REDACTED] avuto dal detto matrimonio. (v. all.7).

Nel mese di agosto 2017, le condizioni di lavoro della signora Butera altresì miglioravano grazie ad un aumento di ore di lavoro, così passando a 40 ore settimanali e, dunque, percependo un aumento della retribuzione, per un ammontare pari ad € 1.200,00 mensili. (v.all.8)

Esigenze familiari, spingevano l'odierna sovraindebitata all'acquisto di un'auto familiare, FIAT PANDA, per sostituire la vecchia ormai obsoleta. Pertanto, in data 15.09.2017 stipulava un finanziamento con Fidelity S.p.A per un ammontare pari ad € 9.233,40, da restituire in 60 rate pari ad € 187,71 (comprensive della quota capitale più interessi). (v.all.9)

Successivamente, stante la precarietà del lavoro di agricoltore del marito, il quale a causa delle sue condizioni di salute non poteva più svolgerlo (v.all.10), la signora Butera decideva di chiedere un nuovo credito a Fidelity SpA, per consentire allo stesso di avviare, insieme ad altre due persone, un'attività commerciale, più specificamente, un bar sito in Canicattì. Questa era una possibilità che i coniugi sceglievano di darsi, al fine di migliorare la loro situazione economica ed avere un altro reddito che potesse sostenere e soddisfare le loro esigenze di vita. Dunque, a tal proposito, in data 19.10.2018 la signora Butera contraeva un nuovo finanziamento con Fidelity S.p.A per un ammontare complessivo di € 28.000,00, di cui € 20.000,00 occorre al marito, Sig. Ferrante Banneria Calogero – il quale era coobbligato nella detta obbligazione - per la costituzione di una srl (V.all.11) e gli altri € 8.000,00 per estinguere il precedente finanziamento contratto dalla sovraindebitata. Tale somma doveva essere restituita in 72 rate ciascuna da € 475,70. (v.all.12)

Il 24.01.2020 nasceva il primo figlio della coppia, [REDACTED] e dopo due mesi circa, come è noto, scoppiava una pandemia mondiale COVID 19, che aveva un'influenza negativa su tante attività commerciali, tra cui quella del Sig. Ferrante Banneria, che veniva cessata il 31.12.2021. (v.all.13) Purtroppo, dal 2020 si susseguivano una serie di eventi, imprevedibili ed inevitabili, tali da determinare uno squilibrio in negativo della situazione economica dell'odierna sovraindebitata, eventi che non gli consentivano più di adempiere alle obbligazioni assunte. In particolare, la situazione economica della debitrice veniva aggravata, oltre che dalla crisi dell'attività del marito, dalla modifica *in peius* del suo rapporto di lavoro, avvenuto dopo il periodo di congedo per maternità. Ancora più specificamente, la sig. Butera subiva il dimezzamento delle ore di lavoro, dunque da 40 ore settimanali passava a 20 ore settimanali, con conseguente riduzione dello stipendio, che diveniva pari ad € 950, 00 mensili. (v.all.14)

In buona sostanza, tali fattori tutti imprevedibili e non dipendenti da sua colpa, portavano la sig.ra Butera a trovarsi un carico di debiti mensili pari ad € 800,00 da fronteggiare con la sua unica fonte di reddito, che, come suddetto, si era ridotta ad € 950,00.

Dall'1.12.2021 la sig.ra Butera, a causa della sua grave situazione economica e sanitaria, beneficiava del trattamento di integrazione salariale (CIGO) con conseguente ulteriore riduzione della retribuzione globale. (v.all.15). Infine, tale situazione di pressante sovraindebitamento, non le consentiva di vivere serenamente e, soprattutto, non le permetteva di soddisfare le esigenze proprie e della sua famiglia, che come suddetto era composta anche da un bimbo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Pertanto, la sig.ra Butera a tentava di trovare bonariamente una soluzione temporanea con la Fiditalia, alla quale proponeva, a mezzo mail del 09.02.21 (v.all.16), senza ricevere risposta, una temporanea sospensione ovvero riduzione della rata mensile.

Nonostante le difficoltà sopra rappresentate, la Sig.ra Butera continuava ad ottemperare i suoi impegni finanziari fino a gennaio 2022, arrivando al pagamento della rata n.71 del mutuo con Unicredit e alla rata n.39 del finanziamento con Fiditalia. Tale interruzione costituiva una scelta costretta per la predetta signora al fine di potere soddisfare le esigenze primarie di vita sue e della sua famiglia.

Quanto rappresentato si evince altresì dal ricorso presentato allo scrivente dal difensore della Sig.ra Butera, ed invero le posizioni negative della stessa possono così riepilogarsi:

- **Unicredit S.p.A:** debito sorto per mutuo ipotecario pari alla somma complessiva di € 60.000,00, pagato fino alla rata n.71 di 240 per un ammontare residuo di € **45.926,70** (sorte capitale) oltre interessi, come si evince dal piano di ammortamento allegato al mutuo ipotecario;
- **Fiditalia S.p.A.:** debito sorto per finanziamento personale pari alla somma di € 28.000,00 pagato fino alla rata 39 su 72, residuo € **14.585,88** come indicato dalla finanziaria in sede di precisazione del credito;
- **ADER:** tassa automobilistica € **158,00**, come si evince dall'estratto di ruolo di ADER. (v.all.17)

La signora Butera ad oggi risulta proprietaria del seguente immobile:

- Abitazione di tipo economica, foglio 15, part. 2742, sub. 4, cat. A/3, 114 mq2, sito in Serradifalco (CL), alla Via Kennedy n.7, quota di proprietà 100%.

Tale immobile deriva da atto di compravendita n. n.0001087/0000915 del 11/02/2016 ed è gravato da concessione a garanzia di mutuo fondiario (ipoteca volontaria) n.0001088/0000098 del 11/02/2016 (v. all.18)

La debitrice risulta titolare di:

- un conto corrente postale n. 1059772465 con saldo di € 361,90;
- libretto dematerializzato n. 30432620 saldo € 2.144,75.

Tale informazione veniva ricavata a seguito di precisazione del credito effettuata a poste italiane dallo scrivente gestore e non veniva indicata nell'istanza di cui sopra (v. all. 19).

La Sig.ra Butera **risulta, altresì, titolare dell'autovettura** Fiat Panda, targata FR64YT, anno di immatricolazione in Italia 2018, acquistata il 21.11.2018, come confermato dalle risultanze dei registri PRA (v. all.20).

Nell'istanza di accesso alle procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento, presentata all'odierno OCC, la debitrice dichiarava la seguente posizione debitoria:

1. UNICREDIT SPA per un importo di €45.926,00;
2. FIDITALIA SPA per un importo di €14.000,00;
3. ADER per un importo di €158,00

Per un **totale complessivo pari a circa € 60.000,00.**

A specifica richiesta di integrazione documentale, la Sig.ra Butera forniva la seguente documentazione:

- Dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2017-2020 (v.all.21);
- Stato di famiglia (v.all.7);
- Copia estratti conto bancari (v.all.22);
- Copia contratto di lavoro (v.all.4);
- Copia modifica condizioni del rapporto di lavoro (v.all.5);
- Copia integrazione salariale (v.all.8);
- Copia buste paga da gennaio 2016 a gennaio 2023 (v.all.23);
- Copia visura aci pra (v.all.20);
- Copia visura presso CAI (v.all.24);
- Copia visura CRIF (v.all.25);
- Copia visura centrale rischi presso Banca d'Italia (v.all.26);
- autodichiarazione sulla propria condizione patrimoniale familiare (v.all.27);
- visure catastali ed ipotecarie relative alla propria consistenza immobiliare (v.all.28);
- visura protesti (v.all.29);
- visura camera di commercio (v.all.30);
- estratto di ruolo ADER (v.all.17);
- Estratto contributivo inps (v.all.31);
- Visura storica per immobile (v.all.18)
- Documentazione sanitaria marito FERRANTE BANNERA CALOGERO (v.all.10);
- Libretto auto (v.all.32);

POSIZIONI NEGATIVE

A seguito delle indagini condotte dallo Scrivente, ad integrazione delle dichiarazioni della sovraindebitata, si ricostruiva il seguente quadro debitorio:

1. **BANCA UNICREDIT SPA.**: residuo €. 45.926,70 quale residuo di una linea di credito aperta il 10.02.2016;

2. **FIDITALIA SPA**: residuo € 14.585,88 quale residuo di una linea di credito aperta il 19.10.2018;
3. **AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE AL 31.12.2021**: € 158,00 giusti estratti di ruolo trasmessi dall'ente di riscossione.

Il nominato Gestore della Crisi, dunque, ha anche provveduto a svolgere le seguenti ulteriori attività di indagine:

- esame delle visure delle banche dati attive presso la Banca d'Italia (v.all.26), il Pra, (il Catasto Urbano e la Conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta, oltreché la CCIA per la verifica degli eventuali protesti (v.all.28 e 29), tutti per come richiesti e forniti alla scrivente dalla stessa Sig.ra Butera;
- raccogliere apposita autodichiarazione dell'odierna richiedente riepilogativa delle voci di debito, di credito ovvero delle spese mensili medie, proprie e della propria famiglia. (v.all.27);
- avviare interrogazioni di precisazione di credito, a mezzo pec, ad Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate e Riscossione, Unicredit SpA, Fiditalia SpA, Inps, Aci, Inail, Poste Italiane, Comune di Caltanissetta, Comune di Serradifalco. (v.all.19)

Alla detta interrogazione di precisazione del credito, facevano seguito i predetti riscontri:

- COMUNE DI SERRADIFALCO: il quale precisava che la Sig.ra Butera era debitrice del predetto ente della somma complessiva di € 277,21 per mancato pagamento dei tributi locali. Nello specifico € 185,38 TARI anno 2022 ed € 91,83 TARI 2021 (rata di saldo). (v.all.19). Tale debito è stato estinto dalla signora Butera rispettivamente in data 30.11.2022 e 02.02.2023. (v. all.41);
- FIDITALIA S.p.A. precisava il suo credito per ammontare pari ad € € 14.585,88 inviando il contratto e il piano di ammortamento. (v.all.9);
- ADER: precisava debito iscritto a ruolo, di € 158,00 (v.all.19 e 17);
- POSTE ITALIANE: che forniva informazioni relative all'esistenza di un conto corrente postale intestato alla sig.ra Butera Gaetana con n. 1059772465, avente un saldo di € 361,90 e di un libretto dematerializzato n. 30432620 con saldo € 2.144,75. (v.all.19);
- INAIL: precisava che la Sig.ra Butera non era soggetto tutelato da INAIL; (v.all.19)
- INPS: chiedeva integrazione documentale per fornire informazioni, che venivano fornite allo scrivente dalla stessa signora Butera, che depositava estratto contributivo INPS (v.all.19);
- COMUNE DI CALTANISSETTA: comunicava che la sig.ra Butera non risultava essere soggetto passivo di tributi locali nel comune di Caltanissetta (v.all.19)

Alle predette pec non facevano riscontro ACI e UNICREDIT SPA. Solo a quest'ultima lo scrivente Gestore inviava un ulteriore sollecito di precisazione del credito, ma ciò nonostante, non perveniva alcun riscontro. (v.all.38)

In questo quadro, complessivamente, l'esposizione debitoria della richiedente ammonta pertanto ad € **60.670,58** oltre i costi della pendente procedura e le spese dell'assistenza legale.

Per scrupolo si precisa che rispetto alle informazioni fornite dalla Sig.ra Butera in sede di istanza, i fatti ulteriormente accertati dalla scrivente risultano: il debito relativo ai tributi locali con il Comune di Serradifalco, che la stessa ha provveduto prontamente ad estinguere, come suindicato; il conto corrente postale e il libretto dematerializzato, come suindicati.

Alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla posizione personale della sig.ra Butera, emerge **che la medesima sia qualificabile quale consumatore** ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. e) CCII (dlgs 83/2022), in quanto ella è *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta”*;

Orbene, l'odierna richiedente risulta qualificabile quale consumatore, anche in considerazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di merito secondo cui *“l'unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore è quella del soggetto*

-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;

-che regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;

-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale. Il Collegio ritiene che tale siano i criteri per qualificare il consumatore anche sulla base della normativa dettata dal CCII.” (Trib. Napoli Nord 10.7.2020).

A conferma di quanto esposto, si richiama ancora la sentenza Cass. Civ. n. 1896/2016 con cui la Suprema Corte ha riconosciuto all'imprenditore la possibilità di accedere alla procedura prevista per il consumatore, in quanto a rilevare, ai fini dell'applicazione della relativa normativa, non sarebbe tanto l'aver svolto attività di impresa o professionale quanto piuttosto *“l'aver contratto obbligazioni per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale”*. Prosegue la Corte ammettendo l'attivazione della procedura del piano del consumatore per professionisti e/o imprenditori che soffrano passività di natura personale *“salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)”* di cui ad oggi è indubbia la stralciabilità.

Nella stessa direzione si colloca anche la sentenza Trib. Paola 12.5.2016, rg 341/2015, con cui, in aderenza a quanto affermato dalla Suprema Corte con la citata pronuncia, è stata confermata la possibilità di ricorrere alla procedura del consumatore in presenza di crediti di natura mista, derivanti cioè anche da attività imprenditoriale. (Per ultimo v. anche come richiamato Decreto di omologa Trib. di Caltanissetta RG 2/2021).

In buona sostanza, le suddette posizioni richiamano in materia velata la posizione della signora Butera, la quale non è e non è mai stata un'imprenditrice, i debiti che la stessa ha contratto sono esclusivamente di

natura personale. Anche il finanziamento del 19.10.2018, sebbene veniva stipulato al fine di consentire al proprio marito di avviare un'attività commerciale, che potesse fornire un'ulteriore fonte di reddito alla sua famiglia, risulta senz'altro essere un debito al consumo personale. In altre parole, tale debito rientra indubbiamente negli interessi di natura personale, in quanto è senz'altro rispondente alla ratio delle succitate sentenze. Di più, i detti richiami giurisprudenziali qualificano consumatore, lo stesso imprenditore che ha cessato la sua attività, consentendogli dunque l'accesso alle procedure per cui oggi si ricorre, a maggior ragione tale qualità non la si può non attribuire a chi, come la signora Butera, non è imprenditore, ma ha contratto un debito, si ripete, per far sì che un componente della sua famiglia, potesse diventarlo con l'obiettivo assicurare un apporto economico alla stessa. In altre parole, il debito prevalente contratto dalla signora Butera era il mutuo per acquisto e ristrutturazione della prima casa, invece il finanziamento contratto per finanziare l'attività del marito, poi cessata, costituiva una parte minore dell'ammontare dei debiti dell'odierna sovraindebitata. Debito quest'ultimo senz'altro rientrante nell'interesse personale, che, ancora si ripete, era contratto per ragioni legate all'incremento del reddito familiare. Orbene, qualora questo secondo finanziamento dovesse essere catalogato tra i debiti di natura non personale, in ogni caso, il nominato Gestore della Crisi, considerato l'esito dell'indagine condotta ed esaminate tutte le risultanze acquisite, rileva che la posizione debitoria lamentata dalla signora Butera risulta **per la maggior parte e dunque in via prevalente di matrice personale e solo in minima parte riconducibile all'attività commerciale esercitata dal marito fino al 31 dicembre 2021.**

POSIZIONI ATTIVE E SPESE CORRENTI FAMILIARI

Allo stato della documentazione disponibile ovvero delle dichiarazioni rese dalla sig.ra Butera, risultano in conclusione le seguenti voci attive:

- Retribuzione mensile derivante da lavoro dipendente della signora Butera, pari circa a € 1.010,00 mensile, comprensivo di assegni nucleo familiare erogati dall'INPS (per un ammontare di € 170,00 mensili), come da giusti redditi di cui alle dichiarazioni fiscali relative agli anni 2017- 2022 (V.all.21) e da buste paga da gennaio 2022 a gennaio 2023. (v.all. 23);
- Conto corrente postale n.1059772465 avente un saldo di € 361,90 (v. all.19);
- Libretto dematerializzato n. 30432620 con saldo € 2.144,75 (v.all.19);
- Autovettura Fiat Panda, immatricolata per la prima volta in Germania nel 2009 e in Italia nuovamente immatricolata nel 2018 dal valore circa € 1.000 (v.all.32);
- Immobile adibito ad abitazione di tipo economico, foglio 15, part. 2742, sub. 4, cat. A/3, 114 mq2, sito in Serradifalco (CL), alla Via Kennedy n.7, quota di proprietà 100% il cui valore, secondo i valori minimi OMI, ammonta circa ad € 36.480 (v.all.28 e 33).

La Sig.ra Butera ha dichiarato di sostenere spese familiari mensili medie per circa € **650,00** (nel dettaglio: € 180,00 per bollette luce e gas; € 80,00 spese carburante; € 20,00 per condominio € 200,00 per spese alimentari familiari; € 100,00 spese per il bambino; € 50,00 per spese sanitarie € 20,00 per tributi locali). (v.all.27).

Si rappresenta che le somme di cui al libretto dematerializzato sono già state prelevate dalla Sig.ra Butera, giusto estratto conto, il cui saldo alla data del 07.03.2023 risulta essere pari ad € 24,77 (v.All.40), stante le difficoltà economiche in cui la stessa versa, e dunque al fine di soddisfare le ordinarie esigenze di vita proprie e della di Lei famiglia.

Alla luce del suddetto quadro fattuale rappresentato, dunque, si rileva sussistente lo stato di sovraindebitamento della Sig.ra Butera, in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2 CdC, trovandosi in uno stato *“che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Pertanto, si può evincere che ricorrono allo stato, i presupposti di ammissibilità alla procedura in quanto la sig.ra Butera oltre ad essere, come già suddetto, qualificabile come consumatore ed avere fornito tutta la documentazione utile alla ricostruzione della sua situazione economica, non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art.1 del R.D. 16 marzo 1942, n.267, giacché non ha mai svolto attività economica. Inoltre, la stessa non ha utilizzato nei precedenti cinque anni alcuno strumento di cui alla precedente L. 3/2012 e dunque del vigente Codice della Crisi; non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda; non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione del piano del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano da sovraindebitamento, né tanto meno ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

3. Oggetto della relazione

Nel rispetto delle previsioni di cui al nuovo Codice della Crisi, il presente lavoro ha l'obiettivo di attestare ex art. 68 cit. Codice (D.Lgs. n. 83/2022):

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla sovraindebitata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
 - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- oltre ancora
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano tenuto conto del merito creditizio dei debitori;
 - h) l'indicazione di assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei propri creditori.

Per ogni scrupolo, si attesta infine la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei suoi allegati per come forniti dalla debitrice e dunque la fattibilità della stessa.

4. Il sovraindebitamento della richiedente

Alla luce delle cause del sovraindebitamento, già sopra esposte, in cui la richiedente si è venuta a trovare nel corso di questi ultimi anni, appare opportuno evidenziare che le stesse possano addebitarsi al concatenarsi di situazioni, tutte imprevedibili, incolpevoli e tali da non permettere l'adempimento delle obbligazioni assunte. Ed invero, come sopra rappresentato, la Sig.ra Butera al momento in cui ha contratto i suoi debiti, tutti e tre, era indubbiamente nelle condizioni di poterli adempiere. Nello specifico, il mutuo veniva acceso alla luce dell'aumento salariale che la sig.ra Butera aveva ricevuto a maggio 2015 e dunque tale da permetterle di fronteggiare il debito. Lo stesso può dirsi per i finanziamenti contratti successivamente, stante l'ulteriore aumento della sua busta paga. Di più, le rate dell'ultimo finanziamento, considerato che questo era preordinato a finanziare la *costituenda* attività del marito, venivano erogate da quest'ultimo, il quale era altresì coobbligato. Dai dati rappresentati, si evidenzia che le prime contrazioni del bilancio familiare iniziarono nel 2020 quando la signora partoriva il suo primo figlio, due mesi dopo, come è noto, scoppiava una pandemia mondiale, COVID 19, e alla fine del congedo obbligatorio di maternità, il suo rapporto di lavoro subiva un dimezzamento dell'orario, con una conseguente riduzione di stipendio, che da € 1.200,00 diveniva € 950,00. Di più, anche l'attività commerciale del marito subiva delle contrazioni, data l'influenza della pandemia, al punto che la stessa attività veniva cessata nel dicembre 2021. Il susseguirsi di tali fattori portavano l'odierna sovraindebitata ad avere un carico di debiti di circa € 800,00 e uno stipendio di € 950,00. Ciò, anche e soprattutto perché il sig. Ferrante Bannerà, dati i mancati introiti del suo lavoro, non riusciva più a pagare le rate dell'ultimo finanziamento in cui era coobbligato insieme alla moglie.

Orbene, la situazione economica familiare era divenuta insostenibile, atteso che l'unica fonte di reddito della famiglia era divenuto lo stipendio ridotto dell'odierna sovraindebitata, che doveva provvedere altresì al soddisfacimento delle esigenze primarie della sua famiglia ed in particolare a quelle di suo figlio (allora neonato).

Ma ciò nonostante, la sig.ra Butera continuava a pagare le rate dei suoi debiti fino a gennaio 2022, quando arrivava al punto di non potere più adempiere ai propri impegni finanziari per consentire il rispetto (necessario) dei bisogni della propria famiglia.

Alla luce di quanto rappresentato appare evidente la situazione di sovraindebitamento in cui riversa l'odierna ricorrente, stante l'oggettiva impossibilità di onerare gli impegni finanziari assunti per insussistenza capacità reddituale. Invero, analizzando il rapporto intercorrente tra rate mensili debito e reddito disponibile, la consumatrice *de qua*, allo stato attuale, risulta gravemente sovraindebitata, atteso che i suoi debiti superano di gran lunga il 35% del suo reddito disponibile. Ciò conformemente a quanto previsto dalla Banca d'Italia e l'art.124 TUB.

Ancora da tanto rappresentato emerge indubbiamente la buona fede impiegata dalla debitrice nella gestione della propria difficoltà economica, avendo cercato sempre la stessa di provvedere al saldo delle proprie obbligazioni.

Per tutto quanto esposto ed alla luce di tutti i documenti agli atti, si ritiene che la condizione di sovraindebitamento patita oggi dalla richiedente sia una diretta conseguenza di un reddito da lavoro

dependente non idoneo a permettere il saldo integrale di tutti i propri impegni finanziari unitamente al rispetto (necessario) dei bisogni della propria famiglia.

Pertanto, senza voler anticipare la valutazione di quegli elementi di rito e di merito devoluti per legge al nominando G.D., si rileva che - a parere della Scrivente - la richiedente **non abbia alcuna colpa grave nella determinazione del proprio dichiarato stato di sovraindebitamento** e che dunque potrebbe accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 e ss. CdC, quale strumento per la gestione della propria crisi da sovraindebitamento.

A sostegno di ciò, si riportano di seguito alcune pronunce giurisprudenziali di merito secondo cui il citato stato soggettivo potrebbe ravvisarsi soltanto in condotte del consumatore che, in assenza di stati intenzionali, consistono almeno nell'impiego di livelli di prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. La colpa grave del debitore, infatti, sarebbe ravvisabile se lo stesso "*assume[sse] nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili*" (Trib. Ivrea 1.10.2021, nello stesso senso Trib. Livorno 26.6.2022). Ed ancora, Tribunale di Nola, decreto del 26.11.2021, secondo cui "*Si configura un'ipotesi di colpa grave del debitore quando questi non presti la dovuta attenzione nel momento in cui assume le obbligazioni, specie quando agisca nella piena consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento*".

"Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori. Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità. Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento, anche in considerazione del costante aumento del costo della vita e dei bisogni della famiglia, a seguito di un prolungato e pregresso stato di disoccupazione. L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è stata addebitata a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi dello stesso. Sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, deve ravvisarsi nel fatto di aver ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano" (Trib Trani 2541-2022).

Le descritte ragioni sono state ritenute dalla Scrivente logiche e valide ai fini del presente lavoro.

*

Per quanto attiene **alla valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziari**, con riferimento alla previsione di cui all'art. 68 comma 3 CdC, ed in particolare alla effettiva valutazione da parte di questi del merito creditizio della sovraindebitata al tempo della concessione degli impegni finanziari, si ritiene che la relativa indagine vada condotta esclusivamente con riferimento all'ultimo finanziamento concesso da

Fiditalia s.p.a., ossia quello relativo all'anno 2018. Sul punto, si precisa che nessuna valutazione è stata eseguita con riferimento ai debiti pregressi di cui l'odierna debitrice era già gravata. Ed invero, il 19.10.2018 quando la Fiditalia ha concesso l'ultimo credito, la sig.ra Butera era già gravata dalla rata del mutuo contratto nel 2016, per una rata mensile di ammontare pari a € 329,76, nonché da quella del finanziamento con la stessa contratto il 15.09.2017 con una ulteriore rata mensile di € 187,71. Sebbene la concessione di quest'ultimo finanziamento con Fiditalia avesse estinto il pregresso finanziamento del 2017, lo stesso avrebbe esposto l'odierna sovraindebitata ad una rata di € 472,70 da aggiungersi alla suindicata rata di mutuo, per una complessiva esposizione debitoria mensile di € 802,46 a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 1200,00.

Circa la posizione debitoria con Fiditalia spa, trattasi di un impegno finanziario assunto nell'ottobre 2018 quando l'unica dichiarazione dei redditi disponibile per la debitrice era quella dell'anno 2017, registrante un reddito complessivo, quale base imponibile per il calcolo di tributi (e dunque al lordo di questi) di **€ 14.022,00.**

Orbene, alla luce di quanto rappresentato in fatto, si ritiene, dunque, che l'Istituto finanziario coinvolto non abbia correttamente valutato la capacità creditizia dell'odierna istante, caricandola certamente di un debito che la stessa difficilmente avrebbe potuto onerare.

In ogni caso, al fine di quantificare il merito creditizio della debitrice, si esegue il seguente calcolo.

Premesso che ai sensi della scala di equivalenza di cui all'all. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, il parametro applicabile al caso di specie sarebbe 1,57 (per 2 membri della famiglia):

Anno 2018 (assunzione finanziamento con Fiditalia), assegno sociale pari ad € 490,75x 1,57= 770,4775.

In questa situazione, appare evidente che, a fronte di una soglia di reddito minima **mensile** pari ad € 770,4775; di un reddito complessivo annuo (al lordo delle imposte) pari ad **€ 14.022,00** (€ 1200,00 circa per mese); di impegni finanziari pregressi quali mutuo 2016 (con rata € 329,76) e precedente finanziamento con la stessa Fiditalia 2017- poi divenuto unico finanziamento con rata di 475,70 – la soglia minima di disponibilità per il pagamento dei debiti veniva di gran lunga superata.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, nessun dubbio si rileva sul fatto che la sig.ra Butera disponesse di un reddito complessivo inferiore rispetto alle soglie di reddito minimo previste *ex lege*.

5. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

L'accesso agli archivi ufficiali della CCIAA di Caltanissetta ha permesso di constatare che l'odierna richiedente non ha subito protesti negli ultimi cinque anni (v. all.29).

L'accesso agli archivi ufficiali della Centrale Rischi presso la Banca d'Italia ha evidenziato e confermato l'esistenza dei soli debiti dichiarati dalla debitrice, senza ulteriori pendenze. (v. all.26).

Non risulta, inoltre, compiuto dalla sig.ra Butera alcun atto di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni (v. all.28)

Ancora non risultano compiuti dall'odierna debitrice atti in frode ai creditori.

6. Esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori.

A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, non si è rilevata l'esistenza di eventuali atti di disposizione del proprio patrimonio, anche eventualmente impugnati dai creditori.

7. Documentazione a corredo della proposta e valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Nell'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto Gestore della crisi ha fatto riferimento alla documentazione fornita dalla sig.ra Butera nonché ai documenti acquisiti direttamente dalle banche dati pubbliche.

Nello specifico sono stati esaminati e valutati tutti i documenti sopra elencati e numerati dall'1) a 41) da ritenersi per brevità integralmente ivi riportati e trascritti.

Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita dalla richiedente che ritiene completa e attendibile.

DISPONIBILITA' DELLA DEBITRICE E APPORTO DEL TERZO.

La proposta di composizione della crisi, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori in relazione alle effettive possibilità dell'esponente, prevede la messa a disposizione da parte della Sig.ra Butera della somma pari a circa € 360,00 (euro trecentosessanta) a fronte di uno stipendio mensile di € 1.010,00. Le spese necessarie per il sostentamento familiare ammontano ad € 650,00. A garanzia del pagamento delle suddette rate, il padre della sig.ra Butera, sig. Butera Vincenzo dichiara la propria disponibilità ad intervenire nel pagamento delle rate del piano, qualora per qualsiasi ragione la di lui figlia non sia in grado di adempierle. (v.all. 34 e 35).

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

All'esito della descrizione analitica della situazione in cui attualmente versa la sig.ra Butera Gaetana, si procede dunque con la presentazione della proposta per la gestione e soluzione della crisi da sovraindebitamento dalla stessa sofferta.

Premesso che la presente proposta di piano viene elaborata al fine di

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito esigibile superiore rispetto a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza, con l'alternativa liquidatoria e dunque con il valore realizzato all'esito delle procedure giudiziali di vendita immobiliare, presumibilmente realizzabile non prima del secondo tentativo di vendita, dal cui prezzo occorrerebbe anche detrarre le spese di procedura;

- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla sovraindebitata, assicurando comunque il soddisfacimento delle esigenze familiari e salvaguardando il bene essenziale e più prezioso per una famiglia, la propria abitazione;
- c) trovare il migliore soddisfacimento possibile dei debiti con un equilibrio sostenibile tra il reddito disponibile ed il debito sofferto;

si espone quanto segue.

La presente proposta prevede **un esborso mensile complessivo a carico della sovraindebitata pari a circa € 360,00 a fronte di uno stipendio mensile di circa € 1.010,00.**

In prededuzione (tale anche nella vigenza del nuovo testo normativo; sul punto v. Trib. La Spezia 12.12.2022) dalla data dell'auspicata omologa del presente piano (ovvero da quella diversamente indicata dal G.D.): **competenze dell'OCC AEQUO** adito, istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, pari ad € 3.950,00, oltre spese generali 15% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 4.751,85 giusto preventivo approvato dalla richiedente, (v.all.39) al netto dell'acconto di € 790,00 da questa già versato. Il dovuto, dunque, sarà corrisposto con la somma di € 2.161,92, a seguito dell'eventuale omologa ed insieme alla prima rata a favore dell'OCC AEQUO. Tale acconto, corrispondente a n. 6 rate da € 360,00, corrisponde ad una somma che la sig.ra Butera ha già messo da parte, nell'arco dei mesi successivi alla presentazione dell'istanza all'OCC, in considerazione della serietà dell'impegno che la medesima intende assumere con la presente procedura. La restante parte di € 2.589,93 verrà corrisposta in **n. 7 rate mensili da € 360,00** e la rata n. 8 da € 360,00 verrà ripartita in € 69,93 per il saldo del compenso all'OCC AEQUO ed € 290,07 per competenze relative all'assistenza legale dell'odierna sovraindebitata a favore dell'Avv. Pietro Angelo Bruccheri. L'ammontare complessivo dell'onorario a favore di quest'ultimo è pari ad € 1.733,73 che verrà corrisposto, oltre alla somma indicata nella suddetta rata, dalla rata 9 alla rata 12 per la somma di € 360,00 mensili e il saldo verrà corrisposto alla rata n.13 per la somma di € 43,66. La tredicesima rata di € 360,00 sarà altresì ripartita per il pagamento della tassa automobilistica a favore all'ADER per la somma di € 15,80 e a favore dell'Unicredit per l'inizio del pagamento del mutuo ipotecario, per un ammontare pari ad € 300,54.

Alla estinzione completa del debito maturato verso l'OCC adito e verso l'Avv Bruccheri per l'assistenza legale, che saranno erogati in 12 rate, dalla tredicesima, oltre al saldo delle competenze relative all'assistenza legale per i restanti € 43,66, si procederà ai seguenti pagamenti con il sottoscritto piano di soddisfo:

1.UNICREDIT S.P.A. (privilegio immobiliare) debito complessivo € 45.926,70 soddisfo al 50% per un ammontare € 22.936,35 al privilegio immobiliare per mutuo ipotecario. Il restante 50% del suesposto ammontare complessivo, € 22.936,35 verrà reso al chirografo con un soddisfo del 10% ossia € 2.296,335.

In particolare, si precisa che del citato importo, € 300,54 saranno corrisposti alla tredicesima rata, i restanti € 22.662,81 saranno corrisposti in 62 rate, a partire dalla 14esima rata fino alla n.75, per un importo mensile pari ad € 360,00. La somma dovuta a Unicredit al privilegio immobiliare si estinguerà alla rata n.76 con importo conclusivo di € 342,81.

La parte eccedente del credito stralciato a UNICREDIT, quale creditore munito di privilegio (ipoteca), viene degradato a crediti chirografari e sottoposto alla stessa falcidia degli altri crediti chirografari.

Ed invero, il restante 50% di € 45.926,70 e dunque € 22.963,35 sarà reso al chirografo con una falcidia del 90% ed un soddisfo di 10% per ammontare residuo di € 2.296,335 da rendersi in 8 rate, dalla 76 alla 83, nello specifico, nella rata 76 sarà corrisposto l'importo di € 17,19, dalla 77 alla 82 per un ammontare di € 360,00 mensili ed infine alla rata 83 verranno corrisposti a saldo € 119,145.

2.ADER (privilegio mobiliare): debito complessivo di €.158,00, privilegio mobiliare, soddisfo 10% pari a complessivi €.15,80 da rendersi nella rata n..13;

3.FIDITALIA SPA (chirografo): debito complessivo di €.14.588,88, al chirografo, soddisfo 10% pari a complessivi €.1.458,588 da rendersi in n. 5 rate mensili, nello specifico nella rata n.83 € 240,855 nelle rate nn. 84,85 e 86 € 360,00 e nella rata n.87 a saldo € 137,733.

La debitrice, secondo il piano proposto, si impegna a corrispondere l'importo complessivo di **€.26.734,073 oltre ad € 6.485,58 per i compensi dell'OCC incaricato e dell'assistenza legale fornita dall'Avv. Pietro Angelo Bruccheri**, versando un acconto iniziale insieme alla prima rata di € 2.161,92, (tale importo che verrà versato all'OCC AEQUO) e prevedendo il pagamento del complessivo debito nell'arco temporale **di n. 7 anni e 3 mesi, con n. 87 rate mensili** di importo pari ad €.360,00 circa, come da tabella riassuntiva che segue:

Creditore	Predeuzione	Privilegio/Chirografo	Numero di rata	Importo rata	Percentuale di realizzo	Importo liquidato
OCC Aequo	SI	Predeuzione	8	7 rate da €. 360,00 più acconto di € 2.161,92 che sarà contestualmente versato alla prima rata, dalla n. 1 alla n.7 , la n. 8 invece sarà di € 69,93	Integrale	€ 4.751,85
Avv. Pietro Angelo Bruccheri	SI	Predeuzione	6	Rata n.8 importo € 290,07; dalla rata 9 a 12 importo di € 360, 00 mensili e il saldo verrà corrisposto alla	Integrale	€ 1.733,73

				rata 13 con importo di € 43,66		
ADER	No	Privilegio mobiliare	1	€15,80 da corrispondersi alla rata n.13	Percentuale 10%	€15,80
UNICREDIT S.P.A	No	Privilegio Immobiliare Mutuo ipotecario	64	1 rata, la tredicesima , di € 300,54 e 62 rate da € 360, dalla 14 alla 75 , la 76esima data da € 342,81	Percentuale 50%	€ 22.963,35
UNICREDIT S.P.A.	No	Chirografo	8	Alla rata n.76 sarà corrisposto l'importo di € 17,19 dalla 77 alla 82 , l'importo mensile di € 360,00 e il saldo di € 119,145 da corrispondersi alla rata n. 83	Percentuale 10%	€ 2.296,335
FIDITALIA S.P.A.	No	Chirografo	5	nella rata n. 83 sarà corrisposto l'importo di € 240,855 e dalla rata 84 alla 86 l'importo mensile di € 360 ed infine alla rata n. 87 il saldo di € 137,733	Percentuale 10%	€1.458,588

8. Valutazione sulla convenienza della proposta di piano di ristrutturazione dei crediti rispetto alla soluzione liquidatoria.

In conclusione al presente lavoro, si rileva che la proposizione di una procedura di liquidazione del patrimonio non potrebbe produrre vantaggi maggiori e/o ulteriori per la massa creditoria. Ed invero, la proposta di piano sopra rappresentata prevede il pagamento di tutti i creditori, in misura diversa, in relazione

al tipo di credito vantato, mediante un piano in un arco temporale di 7 anni e tre mesi, con la messa a disposizione da parte della debitrice innanzitutto di una somma in contanti pari ad € 2.161,92 ed € 360,00 mensili (per 87 rate). Oltre alle suddette somme, l'odierna debitrice offre al prospettato piano la garanzia prestata dal padre, sig. Butera Vincenzo, il quale si impegna a subentrare nel pagamento delle suddette rate, qualora la sig.ra Butera, per qualsiasi evenienza, non potrà essere nelle condizioni di onerare gli impegni, che assumerà nella prospettata procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Orbene, appare chiaro che in tal modo, tutti i creditori, sebbene in misure diverse, saranno soddisfatti anche solo parzialmente, rispetto all'alternativa liquidatoria, che invece non permetterà l'intero soddisfo dei creditori, ma solo una piccola parte di essi.

Più specificamente, ciò si evince in considerazione del fatto che il patrimonio dell'odierna debitrice risulta essere insufficiente per il pagamento integrale dei suddetti debiti.

Da qui l'esigenza di valutare le aspettative di realizzo nell'ipotesi di alienazione dei beni di proprietà della debitrice e l'utilità del creditore ipotecario rispetto alla soddisfazione prevista nella presente procedura.

Come già suddetto, la sig.ra Butera è proprietaria, oltreché di un'autovettura immatricolata in Italia nel 2018 il cui valore ammonta a circa € 1.000,0, da un unico immobile di tipo economico-popolare, sito in Serradifalco (CL) alla via Kennedy n.7, ove attualmente risiede, quale prima e unica casa della sua famiglia con un minore di anni 3. Per quanto attiene alla stima del predetto immobile, considerata la mancanza di perizia tecnica, stante i costi eccessivi di essa rispetto alle possibilità economiche dell'odierna debitrice, i dati OMI rilevano un valore di circa € 36.480,00 (v.all.33.).

In relazione a quest'ultimo aspetto, è noto che i valori OMI forniscono solo un valore presunto dell'immobile (cfr. Comm. Tr. Reg. Napoli 08/07/2020 n. 3514). Tuttavia, si tratta di parametri utili nella misura in cui consentono di innestare una serie di considerazioni ulteriori. Invero, tale indicazione rappresenta una stima del tutto ottimistica del valore di liquidazione del bene, atteso che si tratta di un'abitazione di tipo economico sita in zona popolare e a ridotta viabilità, che con ogni probabilità attirerebbe la risposta del mercato solo ad un prezzo congruamente ribassato, statisticamente corrispondente al prezzo a base d'asta ovvero all'offerta minima per il terzo tentativo di vendita.

Orbene, al fine di comprendere la convenienza della procedura di ristrutturazione proposta, rispetto all'alternativa liquidatoria, si riporta di seguito il criterio di valutazione utilizzato in considerazione anche dell'analisi dell'andamento del mercato esecutivo.

Particolare attenzione, va prestata alla valutazione dei beni oggetto di prelazione ipotecaria in considerazione del disposto **dell'art. 67 co.4 CdC** *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Pertanto, considerato che la suddetta stima immobiliare, effettuata sulla base dei prezzi di mercato dell'O.M.I. per compravendite relative al primo semestre dell'anno 2022, utilizzando valutazioni tecniche

mediandone i valori ed i coefficienti alla luce delle criticità dell'immobile di tipo economico-popolare, sito in una zona svantaggiata; che l'appartamento *de quo* è posto al secondo piano di edificio privo di ascensore; che la costruzione è di matrice IACP, risalente al secondo dopoguerra, con stili architettonici di poco pregio; che il rallentamento del mercato esecutivo scaturito dalla situazione pandemica che ha, di fatto, allungato i tempi di procedura e nello stesso tempo ridotti i potenziali acquirenti di mercato. Tanto considerato, la proposta di piano, rapportata ad un'eventuale ipotesi liquidatoria immobiliare, risulta essere migliore, più operativa e distribuita equamente.

Ed invero, attese le forti criticità, anomalie e difformità evidenziate dell'unico bene immobiliare, valutato in €. 36.480,00, si ritiene lo stesso, di difficile collocazione e sicuramente con una riduzione progressiva della base d'asta, consentirebbe un realizzo certamente inadeguato.

Pertanto, i creditori, in particolare il creditore munito di privilegio immobiliare (UNICREDIT) potrebbe essere sicuramente soddisfatto dalla proposta di piano, in misura superiore e di gran lunga migliorativa rispetto all'ipotesi liquidatoria, che invece risulterebbe di difficile esecuzione.

Ciò verosimilmente, tenendo conto del suddetto valore di stima (€ 36.480,00), della circostanza che nelle procedure esecutive il valore dell'offerta è ridotto del 25% del prezzo base, (€ 27.360); del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita, con conseguenti ulteriori ribassi del 25% (€ 20.520), tenuto conto che, sulla base delle caratteristiche dell'immobile, lo stesso risulterebbe di difficile collocamento, facendo riferimento ad almeno due ribassi oltre la riduzione iniziale del prezzo base, **si giungerebbe ad un valore di €. 20.520,00, inferiore alla proposta avanzata dalla suddetta procedura, ossia pari complessivamente ad €. 25.259,685 (il cui soddisfo è al 50% al privilegio ipotecario più il restante 50% al chirografo).** sicuramente con una riduzione progressiva della base d'asta che consentirebbe un realizzo certamente non adeguato, specie in questo periodo di forte crisi economica e di inflazione, in cui i valori immobiliari sono fortemente decaduti

A ciò si aggiungono i rilevanti costi della procedura esecutiva, i quali producono un incremento di spesa per i creditori non indifferente, abbassando sempre di più l'ammontare del loro soddisfo.

A conferma di quanto suesposto, si richiama il decreto di vendita emesso dal Tribunale di Caltanissetta, n. 609/2014 dell'1.12.2014, in relazione ad un immobile sito nel medesimo edificio della proprietà della sig.ra Butera, con condizioni assai simili, il quale è stato venduto all'asta ad un prezzo assai inferiore a quello sopra rilevato, ossia pari ad € 16.500,00 (v.all.36) e la procedura esecutiva n. 4/2020 R.G. Es. Imm. del Tribunale di Caltanissetta, con la quale si rileva che un altro immobile delle medesime caratteristiche è stato staggito per il prezzo di € 21.534,26. (v.all.37)

In ragione di quanto sin qui rappresentato, pertanto, il sottoscritto Gestore ritiene che allo stato attuale il piano di ristrutturazione dei debiti proposto sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori tutti il pagamento in misura non inferiore a quanto realizzabile in termini di liquidazione.

9. Valutazione in ordine alla durata della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti.

In ordine alla durata del piano nel caso di specie il piano prevede il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo rispetto a quello previsto dalla norma. Ed invero, quest'ultimo verrebbe pagato a partire dalla 13 esima rata e per un tempo verosimilmente di 71 mesi. Tale proposta appare congrua anche in relazione a quanto di seguito espresso dalla giurisprudenza.

Si precisa, sul punto che il creditore ipotecario, Unicredit, in relazione al mancato pagamento del suddetto suo credito non ha compiuto l'avvio di alcuna azione esecutiva, né, in sede di precisazione del credito effettuata dalla scrivente, ha formulato alcun riscontro, neanche a seguito della reiterata precisazione del credito effettuata dal presente gestore incaricato. (v.all.38.)

Orbene, facendo riferimento al detto termine annuale e alla questione attinente alla ragionevole durata del piano del consumatore si richiama quanto la copiosa giurisprudenza ha espresso sul punto.

il Tribunale di Como, il quale ha omologato un piano del consumatore con dilazione a 20 anni (decreto del 24.05.2018); il Tribunale di Catania con dilazioni di 20, 25 o 30 anni (decreti del 27.4.2016, 17.5.2016, 24.5.2016, 12.7.2016, 15.9.2016); il Tribunale di Nola, che ha omologato il Piano del Consumatore con dilazione ultradecennale del credito ipotecario, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Paduano, RGN 10/2021. Recentemente, con la sentenza n. 17834/2019, anche la Corte di Cassazione si è espressa a favore della possibilità di pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, oltre 1 anno dell'omologa del Piano del Consumatore, in senso conforme anche la Cassazione n. 27544/2019.

Proprio per fare chiarezza sul punto, la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.27544/2019 ha evidenziato come l'effettività dello strumento rischi di essere compressa da un'interpretazione eccessivamente restrittiva che consideri la durata superiore a 5 anni come elemento determinante per negare l'omologa di un piano del consumatore.

In particolare, è stato affermato *“questo Collegio ritiene di condividere le argomentazioni esposte, sul punto, dalla già menzionata Cass. n. 17834 del 2019, la quale ha ritenuto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della L. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio. Invero, la sottolineatura dell'esistenza di un termine di ragionevole durata (nella specie individuato dal tribunale a quo in quello quinquennale, ricavato dai principi valevoli, in generale, per il concordato preventivo) non serve sia perché la procedura relativa al piano del consumatore giudiziale si chiude con l'omologazione, sia perché è eccentrico ipotizzare un divieto (sostanziale) di dilazione del debito in nome della durata ragionevole del processo, finanche esecutivo”*.

E ancora: *“le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità tout court di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali”*.

Sul punto il Tribunale Como, sez. I, con omologa del 24/05/2018, ha così chiarito *“In assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano del consumatore, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie. Va omologato il piano del consumatore qualora la dilazione proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura*

giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo ipotecario), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata”.

Sul punto per ultimo anche Decreto di Omologa Tribunale di Foggia n.1780/2022 del 22.09.2022

CONCLUSIONI

Il sottoscritto professionista incaricato Avv. Ornella Bruccheri, vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della presente relazione, rappresenta che:

- sussistono i requisiti sia soggettivi che oggettivi ex artt. 67 e ss. CdC per l'ammissibilità della sig.ra Butera Gaetana alla procedura del piano di ristrutturazione dei debiti, atteso che la stessa si trova in una situazione di sovraindebitamento e risulta sprovvista di utilità tali da permettere il pagamento dei propri debiti nella misura accertata;
- la richiedente è qualificabile come consumatore nell'accezione di cui all'art. 2 co.1 d.lgs 14/2019, essendo il proprio debito in misura prevalente di natura personale;
- la richiedente nei precedenti cinque anni non è stata ammessa, né ha mai fatto richiesta in tal senso, ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- Sono da considerarsi completi ed attendibili tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale della sig.ra Butera Gaetana, sia per quanto attiene le componenti attive sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dallo Scrivente nei confronti dei creditori.

Il sottoscritto Avv. Ornella Bruccheri, pertanto, esprime il proprio parere favorevole alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti prevista dal nuovo Codice della Crisi e ne attesta **la fattibilità e la convenienza**.

Si allegano i seguenti documenti:

1. istanza OCC della sig.ra Butera
2. provvedimento di nomina Gestore della Crisi Avv. Ornella Bruccheri
3. accettazione dell'incarico da parte del Gestore della Crisi
4. contratto di assunzione
5. modifica condizioni lavorative – prospetti paga 2015
6. contratto di mutuo Unicredit
7. stato di famiglia
8. modifica condizioni di lavoro – prospetti paga 2017
9. contratto finanziamento Fidelity del 2017
10. documentazione sanitaria Sig. Bannera Ferrante
11. costituzione srl - movimento finanziario del 27.11.2018
12. contratto finanziamento Fidelity del 2018
13. chiusura srl del 31.12.2021
14. modifica condizioni lavorative- prospetti paga 2020
15. trattamento integrazione salariale (CIGO)
16. e-mail del 09.02.2021 inviata dalla Sig. Butera a Fidelity
17. estratto di ruolo ADER
18. visura storica per immobile
19. pec precisazione credito e relativi riscontri
20. visura PRA
21. dichiarazione redditi 2017-2022
22. copia estratti conto bancari

23. copia buste paga da gennaio 2022 a gennaio 2023
24. copia visura CAI
25. copia visura CRIF
26. copia visura centrale rischi c/o Banca d'Italia
27. autodichiarazione su condizione patrimoniale familiare
28. visure catastali e ipotecarie relative alla consistenza immobiliare
29. visura protesti
30. visura camera di commercio
31. estratto contributivo INPS
32. libretto auto
33. valori OMI
34. dichiarazione di terzo Sig. Butera Vincenzo
35. cedolino pensione Sig. Butera Vincenzo
36. decreto di vendita n. 609/2014
37. procedura esecutiva immobiliare n.4/2020
38. reiterazione richiesta precisazione a credito Unicredit
39. comunicazione preventivo OCC
40. estratto conto libretto dematerializzato n. 000030432620
41. ricevute di pagamento TARI

Con osservanza

Caltanissetta, li 25.03.2023

Il Gestore della crisi incaricato

Avv. Ornella Bruccheri



Firmato digitalmente da:

BRUCCHERI ORNELLA

Firmato il 25/03/2023 18:22

Seriale Certificato: 1916295

Valido dal 14/11/2022 al 14/11/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA